



SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

***LA NUOVA LEGGE REGIONALE
SUL TERZO SETTORE***

***Analisi della legge regionale 23/2025. Le
opportunità per gli enti locali e gli ETS***

Ancona, 28 aprile 2026

L'importanza della legge regionale 23/2025

- valorizza e sostiene il **ruolo** e l'attività degli **ETS** nelle attività svolte in favore della comunità marchigiana;
- tutela e valorizza le peculiarità e le **distintività** degli **ETS** a vocazione «**volontaria**» rispetto agli ETS che svolgono attività di **impresa**;
- favorisce e semplifica la **relazione** con le **PA** e, in particolare, con gli enti locali;
- rende «**omogenee**» le **procedure** di Amministrazione condivisa (**AC**) nel territorio regionale (omogeneo **NON** significa identico);
- infine, crea le connessioni fra **AC** e **economia sociale**.

I «soggetti» dell'AC

- la **Regione** nel suo ruolo di legislatore, di tenuta nel RUNTS, di programmatore e di soggetto «abilitante» su scala regionale;
- gli **enti pubblici** ed, in particolare, gli **enti locali**, «amministrazioni procedenti» e enti più prossimi ai bisogni del territorio;
- gli **ETS**;
- gli **altri soggetti** (enti diversi dagli ETS, imprese, cittadini, Università, Fondazioni, anche di origine bancaria), coinvolti dagli enti pubblici e dagli ETS, nelle modalità che saranno previste dalla legge

La «rappresentanza» dei soggetti dell'AC

- La legge, in considerazione della rilevanza del ruolo del c.d. «ecosistema» dell'AC valorizza gli enti ed i soggetti rappresentativi dei soggetti dell'AC, dedicando sia disposizioni specifiche in favore di alcuni di questi ultimi (CSV Marche e Forum regionale del TS), che istituendo il Consiglio regionale del TS, allargato fra l'altro anche ad ANCI Marche e al coordinamento delle fondazioni di origine bancaria, oltre che ad un rappresentante della Camera di Commercio delle Marche (art. 3)

Gli strumenti dell'AC

- La legge **disciplina**, integrando il CTS sulla base delle peculiarità del contesto marchigiano, gli **strumenti dell'AC** (co-programmazione, co-progettazione, convenzioni con APS e ODV e valorizzazione dei beni pubblici).
- La legge sarà **completata** da apposite **Linee guida regionali**, per semplificare l'applicazione territoriale, offrendo una «cornice comune», garantendo al contempo il principio di «autonomia organizzativa e regolamentare» degli enti locali. (art. 8, c. 4).

Le misure di «sostegno» dell'AC

- La legge, in relazione alle sue finalità, precederà **misure di sostegno**, di vario tipo, in favore degli ETS e degli enti pubblici che utilizzino l'AC per lo svolgimento delle attività di interesse generale, in coerenza anche con la **Raccomandazione europea** e con il **Piano nazionale per l'economia sociale**.
- Viene prevista l'istituzione di un **Fondo** per la **sperimentazione** di interventi in partenariato fra enti locali ed ETS finalizzati alla promozione dell'**economia sociale** e dell'**innovazione sociale**, nonché per l'applicazione della **valutazione di impatto sociale (VIS)** [*Fondo regionale per l'innovazione sociale* – art. **22**].